



## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO NON ONEROSO DA PARTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TREVISO

(deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso  
in data 15 luglio 2024)

### Art. 1. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di concessione del patrocinio gratuito, da parte dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, a enti e organismi pubblici e privati che ne fanno richiesta.

La decisione del Consiglio dell'Ordine è assunta sulla base di una valutazione autonoma, discrezionale e insindacabile, tenuto conto dei criteri stabiliti nel presente Regolamento.

### Art. 2. Tipologia di iniziative o eventi a cui concedere il patrocinio

Il patrocinio non oneroso può venire concesso per le seguenti tipologie di iniziative:

1. Iniziative o eventi di carattere istituzionale, tecnico-scientifico, culturale, artistico e sociale.
2. Iniziative volte a valorizzare la figura dell'Ingegnere nei diversi ambiti professionali e nella società.
3. Attività a sostegno dell'Ambiente, del Territorio.
4. Attività formative di rilievo per la categoria degli Ingegneri iscritti nei diversi settori e sezioni dell'Albo professionale.
5. Altre attività e iniziative di interesse e attinenti alla professione di ingegnere, o ritenute comunque d'interesse dal Consiglio dell'Ordine.

A riguardo del patrocinio per attività formative l'Ordine non concede il patrocinio per eventi proposti da Provider autorizzati dal CNI (come da Testo unico 2018) a meno che non si tratti di iniziative di particolare valore o interesse per gli iscritti.

L'Ordine non concede il patrocinio per attività e iniziative che:

- abbiano esclusiva finalità pubblicitaria e di promozione commerciale;
- perseguono finalità non coerenti con gli interessi e le finalità dell'Ordine.

### Art. 3. Criteri per la concessione del patrocinio

Il patrocinio viene concesso in base ai seguenti criteri:

1. Coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità di cui all'art. 2
2. Rilevanza per l'Ordine e per gli iscritti
3. Efficacia dell'attività o dell'iniziativa

La richiesta di patrocinio non vincola in alcun modo l'Ordine alla sua concessione né può costituire motivo di contestazioni per le mancate attuazioni dei programmi del richiedente.

### Art. 4. Modalità di richiesta del patrocinio

Il patrocinio deve essere richiesto al Consiglio dell'Ordine in forma scritta inviando una e-mail a [segreteria@ingegneritreviso.it](mailto:segreteria@ingegneritreviso.it) o via PEC a [ordine.treviso@ingpec.eu](mailto:ordine.treviso@ingpec.eu), almeno 45 giorni prima della data dell'evento o iniziativa.



La richiesta dovrà contenere

- Nominativo e indirizzo del richiedente
- Cognome e nome del Referente
- Recapito telefonico e di posta elettronica, PEC
- Titolo dell'iniziativa o attività
- Data e luogo di svolgimento
- Obiettivi e programma
- Eventuali informazioni aggiuntive

La richiesta sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio dell'Ordine tenuto conto delle tipologie di attività e i criteri di cui agli art. 2 e 3. Qualora il Consiglio non si riunisca in tempo utile, le sue funzioni saranno svolte dalla Presidente, la quale procede a successiva ratifica.

Il Consiglio si riserva, sulla base della rilevanza dell'iniziativa e dei suoi contenuti di concedere o di non concedere il patrocinio.

La comunicazione della concessione del patrocinio sarà trasmessa al richiedente via PEC unitamente al logo dell'Ordine e alle modalità di utilizzo.

#### **Art. 5. Utilizzo del logo e obblighi per la comunicazione esterna**

L'utilizzo del logo dell'ordine e l'indicazione del patrocinio dovranno essere obbligatoriamente riportati sul tutto il materiale promozionale dell'iniziativa o evento prodotto con la dicitura "con il patrocinio dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Treviso". Le bozze di tale materiale dovranno essere preventivamente sottoposte in visione per l'approvazione prima di ogni utilizzo. Il mancato rispetto di tale condizione può comportare la revoca del patrocinio nonché l'eventuale esclusione dalla facoltà di richiedere ulteriori futuri patrocini.

La concessione del patrocinio così pure la riproduzione del logo dell'Ordine dovrà essere utilizzata dal richiedente solo e esclusivamente per promuovere l'attività o l'iniziativa della specifica richiesta.

In prossimità della data di svolgimento dell'evento o dell'attività l'Ordine si riserva la facoltà di promuoverli sul proprio sito web istituzionale o divulgarla agli iscritti.

La concessione del patrocinio non comporta alcuna responsabilità in capo all'Ordine circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

#### **Art. 6. Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore in data: 15 luglio 2024